

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 07/09/2010

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 11

Oggetto: **Aggiornamento Tessera di Riconoscimento**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2010, n. 196 è stata pubblicata la **Legge del 13 agosto 2010, n. 136** recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Tale provvedimento prevede all'articolo 5, titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri" che

" La Tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) – (vedi Nostre Circolari Flash 11/07 e Circolare Bimestrale 05/2007), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche **la data di assunzione** e, in caso di subappalto, la relativa **autorizzazione**, Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del **committente**".

## **LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

Come noto, **l'articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008**, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono

" nell'ambito dello svolgimento di attività in **regime di appalto e di subappalto**, munire i **lavoratori** di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

**L'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008** prevede che

"nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Parimenti, **l'articolo 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/2008** prevede che

“ I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un **luogo nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto**”.

**L'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008** prevede che

“ **I lavoratori** di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi** che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

In altre parole, nell'ambito dello svolgimento di attività **in regime di appalto e subappalto** devono essere muniti di **tessera di riconoscimento** sia

- **i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice;**
- i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi**, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

### **NUOVI ELEMENTI DA INSERIRE NELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

Come già evidenziato in premessa, **l'articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010**, integra le disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza , D. Lgs n. 81/2008, prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento.

In particolare, a decorrere dal **7 settembre 2010**, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento, dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

- **per i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice,**
  - la **data di assunzione**, nonché,
  - in caso di **subappalto**, la relativa autorizzazione; \*(Vedi Nota 1)
- **per i lavoratori autonomi**, l'indicazione del committente. \* (Vedi Nota 2)

Pertanto, dal 7 settembre 2010,

- la tessera di riconoscimento della quale **l'impresa appaltatrice o subappaltatrice** deve munire i propri lavoratori deve contenere:
  - le generalità del lavoratore,
  - fotografia del lavoratore,
  - l'indicazione del datore di lavoro,
  - la **data di assunzione**,
  - in caso di subappalto, l'**autorizzazione**; \*(Vedi Nota 1)
  
- la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i **lavoratori autonomi** qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
  - le proprie generalità,
  - la propria fotografia,
  - l'indicazione del **committente**; \* (Vedi Nota 2)

L'argomento, anche se già operativo da oggi, è alquanto nebuloso e non chiarisce l'effettivo ambito di applicazione, ci auguriamo interventi a chiarimento e di cui sarete messi subito a conoscenza.

**Studio Peruzzi**

\* Nota 1) - **a tutt'oggi non è chiaro quale dato debba essere indicato sotto la voce "Autorizzazione", pertanto Vi invitiamo ad aggiornare il tesserino con gli altri dati (data di assunzione per i dipendenti).**

\* Nota 2) - **anche su questo dato relativo al committente ci auguriamo che vengano forniti dei chiarimenti circa la sua operatività; infatti si pensi a un lavoratore autonomo che nell'arco della medesima giornata lavora in più cantieri con committenti diversi.**